



COPIA DELL'ORIGINALE DI DECRETO DEL PRESIDENTE

n. 34

del 28.12.2016

Oggetto: Proroga tecnica dei contratti di servizio di igiene nei comuni di Numana e Loreto affidati all'Astea Spa.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Proroga tecnica dei contratti di servizio di igiene nei comuni di Numana e Loreto affidati all'Astea Spa.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, la Regione Marche ha emanato la L.R. 24/2009 e s.m.i. "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- l'art. 7 della suddetta Legge prevede che le funzioni proprie dell'Autorità d'Ambito di cui al D.Lgs. 152/2006 siano svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale (che per la Provincia di Ancona è l'ATO 2 – Ancona);
- il medesimo art. 7 prevede anche che i rapporti tra i suddetti Enti Locali siano regolati da una Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 26 la Convenzione è stata sottoscritta dagli stessi e pertanto la Provincia con decreto n. 16 del 07.03.2013, ha preso atto dell'avvenuta costituzione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) in data 18.02.2013;
- la finalità da raggiungere di cui all'art. 1 della Convenzione, è quella di assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti tramite l'ATA ed in particolare:
 - a. l'unità di governo del servizio nell'ATO separando le funzioni di governo da quelle di gestione del servizio;
 - b. il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO ;
 - c. la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
 - d. il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;
- con decreto del commissario Straordinario della Provincia di Ancona n.16 del 07.03.2013, si è preso atto della costituzione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'ATO 2 –Ancona (ATA) avvenuta in data 18.02.2013 a seguito della sottoscrizione da parte di tutti i Comuni del territorio dell'anconetano;

- che la convenzione succitata prevede all'art. 8 che “ ai fini dell'esercizio in forma associata delle funzioni attinenti al servizio gestione integrata dei rifiuti si intendono trasferiti all'ATA, a decorrere dalla data da questa definita, le relative competenze e poteri dei Comuni partecipanti;
- che il documento Programmatico relativo agli indirizzi in merito all'organizzazione dell'Ente, approvato dall'Assemblea dell'ATA con deliberazione n. 1 del 24.04.2013 ha previsto che ogni Comune doveva provvedere all'attuazione di tale trasferimento delle funzioni entro il 31.12.2015;

PRESO ATTO:

- della deliberazione n.05 del 03.03.2014 con la quale l'Assemblea ha espresso l'indirizzo per la gestione del servizio rifiuti nel periodo transitorio, in attesa dell'approvazione del Piano d'Ambito, e del conseguente affidamento a livello di ATO ex art. 7 della L. Regionale n. 24/2009 e s.m.i, che gli uffici dell'ATA devono attivarsi, in vista della scadenza dei relativi contratti di gestione, per proporre ai Comuni che avranno attuato il trasferimento delle funzioni all'ATA, proroghe, rinnovi o costituzione ex novo nelle forme e nei modi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento di pubblici servizi, al fine di prevenire un'eventuale emergenza ambientale con gravi ricadute di tipo igienico-sanitario connesse all'eventuale sospensione/interruzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che il Comune di Numana ha effettuato il passaggio delle funzioni al Consorzio Conero Ambiente a far data dal 16.12.2011 con la sottoscrizione della convenzione in data 30.12.2011, a cui è subentrata l'ATA;
- che il servizio di igiene urbana nel Comune di Numana è svolto dall'Astea Spa, aggiudicataria di un appalto per il periodo 01.01.2013-31.12.2016;
- che il Comune di Loreto con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 24.02.2015 ha disposto l'attuazione del trasferimento delle funzioni del ciclo rifiuti all'ATA con decorrenza dal 01.03.2015;
- che l'ATA con determina del Direttore n. 20 del 25.02.2015 ha preso atto del trasferimento delle funzioni del ciclo rifiuti da parte del Comune di Loreto all'ATA, delegando il Comune stesso alla gestione diretta dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dello spazzamento per il periodo transitorio pari all'affidamento del ciclo integrato rifiuti a livello di intero ambito;
- che in data 25.02.2015 è stato sottoscritto il relativo protocollo d'intesa;
- che nel Comune di Loreto il servizio di igiene urbana è svolto in economia dal Comune stesso per quanto riguarda lo spazzamento e la raccolta dell'indifferenziato mentre la raccolta delle frazioni differenziate e la gestione del centro ambiente sono state affidate dall'ATA in urgenza all'ASTEIA quali servizi complementari al servizio di igiene svolto nel Comune di Numana come da determinazione del Direttore n. 25 del 27.02.2015 e contratto sottoscritto in data 26.11.2015;

VISTA la deliberazione n. 21 del 29.07.2015 con la quale l'Assemblea ha approvato il documento preliminare di sintesi sulle modalità di predisposizione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 24 del 12/10/2009 in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

PRESO ATTO che nella seduta del 16/12/2016 l'ATA ha iniziato l'iter di approvazione del documento preliminare al Piano d'Ambito che sarà posto in approvazione presumibilmente nel mese di gennaio 2017;



RILEVATO che eventuali affidamenti nel periodo transitorio all'approvazione del Piano d'Ambito dovranno seguire i Piani Industriali della raccolta approvati dai Consorzi intercomunali che sono passati all'ATA, per favorire l'omogeneità delle modalità di servizio;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 13.03.2014 nella quale si è disposto che:

- gli attuali contratti di gestione dei Comuni in scadenza nel suddetto periodo transitorio dovranno essere prorogati laddove possibile o costituiti ex novo dall'ATA nelle forme e nei modi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento di pubblici servizi, al fine di prevenire un'eventuale emergenza ambientale con gravi ricadute di tipo igienico-sanitario connesse all'eventuale interruzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani – che costituisce oltretutto illecito penalmente rilevante;
- nelle suddette procedure relative al periodo transitorio l'ATA dovrà avere comunque riguardo agli indirizzi che i Comuni vorranno dare per il proprio territorio, per quanto compatibili con le norme vigenti.....”

ATTESO che uno degli obiettivi primari dell'ATA è quello ridurre la frammentazione gestionale esistente, garantendo nel contempo, per i Comuni che hanno attuato il trasferimento delle funzioni, la continuità del servizio rifiuti nelle more dell'affidamento del servizio per l'intero ATO ad un gestore unico del servizio;

RICORDATO che allo scadere dei contratti in essere i Comuni che hanno attuato il trasferimento delle funzioni non sono legittimati a esperire nuove procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, adempimento di competenza dell'ATA ai sensi della L.R. 24/2009 s.m.i.;

CONSIDERATO che il Comune di Numana, in vista della scadenza contrattuale, non ha manifestato nuovi indirizzi in merito;

ATTESO che il Comune di Loreto con nota del 07/11/2016 (ns. prot. 4834 del 7/11/2016) ha manifestato la volontà di passare all'ATO3 – Macerata e che l'Assemblea con deliberazione n. 21 del 16/12/2016 ha dato il proprio assenso all'uscita del Comune dall'ATO 2;

VISTA la nota della Società ASTEA S.p.A. registrata al prot. ATA n. 5474 del 19.12.2016, indirizzata all'ATA e riguardante la disponibilità a continuare il servizio nei due Comuni fino al 31/12/2017;

CONSIDERATO che si ritiene altresì utile ricordare quanto precisato dalla sezione prima del Tribunale Amministrativo delle Marche nella Sentenza n. 242/2012 del 06.03.2012, dove si richiama l'art. 204 del D.Lgs. 152/2006 che detta la disciplina transitoria valida per gli affidamenti in essere fino all'attuazione del nuovo sistema di gestione integrata facente capo alle Autorità d'Ambito, puntualizzando che tale norma non ha previsto la proroga ex lege degli affidamenti in corso ma si è solamente limitata a sancire la continuità dei contratti in corso fino alla loro naturale scadenza, stipulati all'esito di procedure ad evidenza pubblica e secondo il proprio regime temporale, ferma restando la cessazione ex lege, anche anticipata, con l'operatività del nuovo gestore unico;

VISTO il contratto sottoscritto con Astea Spa il 10.12.2012 per il Comune di Numana e di conseguenza quello sottoscritto il 26.11.2015 che rinvia allo stesso, prevede all'art. 4 rubricato "Durata del contratto", che alla scadenza del contratto di servizio l'Appaltatore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio in regime di temporanea proroga nel termine di sei mesi;

RILEVATA la necessità di garantire la continuità del servizio di igiene urbana nel Comune di Numana e Loreto, a decorrere dalla data del 01.01.2017;

CONSIDERATO

- che l'esercizio della proroga preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio e nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare, richiede la stipula di nuovo rapporto negoziale;
- che la proroga è un istituto adoperabile dalle amministrazioni per il tempo strettamente necessario a completare procedure di gara già indette (o ad avviarle ed ultimarle ex novo), ed un semestre può ritenersi la soglia massima ragionevolmente accettabile, potendo garantire contro eventuali imprevisti nell'espletamento della selezione. Anche il dato normativo di riferimento (art. 23, comma 2, della L. 62/2005) conforta tale linea interpretativa (cfr. sentenze Sezione 11/03/2011 n. 419, 24/06/2011 n. 939 confermata in appello da Consiglio di Stato, Sez. V – 21/06/2012 n. 3668, TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, sentenza 05/03/2013 n. 214);
- che le deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici in merito alla proroga dei contratti, chiariscono che la proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione), può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more dell'individuazione del nuovo contraente (Deliberazione n. 66 del 18/07/2012 – rif. Fascicolo VICO n. 226/2012; Deliberazione n. 86 del 06/10/2011 – rif. D. Lgs. 163/06 Articolo 56 – Codici 56.1);

RITENUTO che nel frattempo dovrà essere definita la procedura da intraprendere per l'affidamento del servizio di igiene urbana per detti Comuni nel caso in cui al 31/12/2017 non dovesse risultare approvato il Piano d'Ambito che in base alla L.R. 24/2009 ed al Piano Regionale gestione rifiuti del 2015, deve individuare le modalità di svolgimento del servizio rifiuti e affidamento al "Gestore unico";

ACCERTATO che:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti dei destinatari del presente atto;
- il Responsabile del Procedimento degli affidamenti in oggetto è la dott.ssa Simonetta Scaglia e che la stessa non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di rilascio di apposita dichiarazione, riportata in calce, della stessa responsabile del procedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 42, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge della Regione Marche n. 24/2009 e s.m.i.;



- l'art. 204 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 23, comma 2, della L. 62/2005;
- il parere favorevole, riportato in calce, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi di cui all'articolo 49, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
2. Di disporre la proroga dei seguenti contratti sottoscritti con la ditta Astea Spa per garantire la continuità del servizio di igiene urbana nel Comune di Numana e Loreto:
 - *“Contratto per la gestione del nuovo servizio di igiene urbana del comune di Numana in adeguamento alle disposizioni dell'art. 205 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 5 del d.lgs. 36/2003: periodo transitorio fino all'affidamento a livello di ambito ottimale da parte della costituenda assemblea territoriale d'ambito”*, sottoscritto in data 10/12/2012;
 - *“Contratto per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti differenziati (compreso il trasporto e l'avvio a destino) e del centro di raccolta comunale nel territorio comunale di Loreto (compreso il trasporto e l'avvio a destino dei materiali raccolti) affidamento in via d'urgenza di servizi complementari ai sensi del comma 2 lettera c) e comma 5 lettera a) dell'art 57 del D.Lgs. 163/2006”* sottoscritto in data 26/11/2015a decorrere dalla data del 01.01.2017 per un periodo di n. 6 mesi agli stessi prezzi patti e condizioni;
3. Di dare atto che la suddetta proroga è anche finalizzata ad unificare le scadenze di altri contratti nei territori dell'ATA, non essendo riproponibile un affidamento per un singolo Comune e dovrà comunque limitarsi al periodo strettamente necessario ad avviare e concludere le procedure funzionali alla formalizzazione di nuovo affidamento per più comuni, qualora nel frattempo non sia stato approvato il Piano d'Ambito ed individuato il “Gestore unico” come meglio specificato in premessa.
4. Di dare atto inoltre che il corrispettivo da riconoscere all'Astea Spa per la suddetta proroga, in base ai vigenti contratti, è pari ad euro 676.302,94 IVA inclusa per il servizio nel comune di Numana e ad euro 330.990,00 IVA inclusa per il servizio nel comune di Loreto;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, 28 dicembre 2016

Il Direttore
F.to dott.ssa Elisabetta Cecchini



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell'azione amministrativa.

Jesi, lì 28/12/2016

Il Direttore

F.to dott.ssa Elisabetta Cecchini

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione.

Jesi, lì 28/12/2016

Il Direttore

F.to dott.ssa Elisabetta Cecchini



IL PRESIDENTE

VISTO il documento istruttorio redatto dal Direttore in data 28.12.2016, sopra riportato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la proposta di proroga tecnica di sei mesi dei vigenti contratti con la ditta Astea Spa per il servizio di igiene urbana nei comuni di Numana e Loreto;

RITENUTO di condividere la proposta di cui sopra per le motivazioni addotte, che si intendono qui integralmente riportate;

DATO ATTO che il documento istruttorio di cui sopra riporta i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile;

DECRETA

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
2. Di disporre la proroga dei seguenti contratti sottoscritti con la ditta Astea Spa per garantire la continuità del servizio di igiene urbana nel Comune di Numana e Loreto:
 - “Contratto per la gestione del nuovo servizio di igiene urbana del comune di Numana in adeguamento alle disposizioni dell'art. 205 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 5 del d.lgs. 36/2003: periodo transitorio fino all'affidamento a livello di ambito ottimale da parte della costituenda assemblea territoriale d'ambito”, sottoscritto in data 10/12/2012;
 - “Contratto per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti differenziati (compreso il trasporto e l'avvio a destino) e del centro di raccolta comunale nel territorio comunale di Loreto (compreso il trasporto e l'avvio a destino dei materiali raccolti) affidamento in via d'urgenza di servizi complementari ai sensi del comma 2 lettera c) e comma 5 lettera a) dell'art 57 del D.Lgs. 163/2006” sottoscritto in data 26/11/2015
a decorrere dalla data del 01.01.2017 per un periodo di n. 6 mesi agli stessi prezzi patti e condizioni;
3. Di dare atto che la suddetta proroga è anche finalizzata ad unificare le scadenze di altri contratti nei territori dell'ATA, non essendo riproponibile un affidamento per un singolo Comune e dovrà comunque limitarsi al periodo strettamente necessario ad avviare e concludere le procedure funzionali alla formalizzazione di nuovo affidamento per più comuni, qualora nel frattempo non sia stato approvato il Piano d'Ambito ed individuato il “Gestore unico” come meglio specificato in premessa.
4. Di dare atto inoltre che il corrispettivo da riconoscere all'Astea Spa per la suddetta proroga, in base ai vigenti contratti, è pari ad euro 676.302,94 IVA inclusa per il servizio nel comune di Numana e ad euro 330.990,00 per il servizio nel comune di Loreto;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, 28 dicembre 2016

Il Presidente
F.to dott.ssa Liana Serrani



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, si certifica che della copia del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni interi e consecutivi.

Jesi, lì 29/12/2016

Il Direttore

F.to dott.ssa Elisabetta Cecchini

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, si certifica che copia del presente atto è stata affissa all'Albo pretorio on line per 15 giorni interi e consecutivi dal _____ al _____

Jesi, lì

Il Direttore

dott.ssa Elisabetta Cecchini

Il presente decreto è divenuto esecutivo il 28/12/2016

Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, lì 28/12/2016

Il Direttore

F.to dott.ssa Elisabetta Cecchini